



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO**

E

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA ED URGENZA DELLA SARDEGNA

per l'utilizzo, da parte dell'Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna (A.R.E.U.S.), dell'elisuperficie interna al Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato, sito in Abbasanta (OR), in orario diurno e notturno, per le operazioni di atterraggio e prima gestione dell'emergenza a supporto del Presidio Ospedaliero di Ghilarza (OR).

§§§§§

IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito denominato Ispettorato scuole), con sede in Roma – via del Castro Pretorio n. 5, nella persona del Direttore del Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato Vice Questore Colitti dott. Nicola, delegato dal Direttore del predetto Ispettorato

E

L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA ED URGENZA DELLA SARDEGNA (di seguito denominata A.R.E.U.S.), con sede legale in Nuoro - via Luigi Oggiano n. 25, nella persona del Direttore Generale Bettelini dott.ssa Simonetta, domiciliato per la carica presso la predetta Azienda, congiuntamente denominati le "Parti";

VISTI

- l'art. 120 della Costituzione che enuncia il "principio di leale collaborazione", al quale devono uniformarsi i rapporti tra i diversi livelli di governo;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale "*Le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 concernente la definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

PREMESSO CHE:

- il Servizio di Elisoccorso HEMS (*Helicopter Emergency Medical Service*) della Regione Sardegna ha il compito di assicurare un intervento sanitario tempestivo alle persone che, per condizioni sanitarie e/o ambientali, hanno necessità di assistenza urgente;
- il suddetto Servizio svolge un ruolo fondamentale nell'integrare i servizi offerti dalle Reti dell'emergenza-urgenza dell'ospedale e del territorio in carico all'A.R.E.U.S., creando un collegamento rapido, in termini di tempo, tra ospedali *Spoke* e ospedali *Hub* in relazione alle patologie “tempo-dipendenti”, la cui prognosi è legata ad accertamenti diagnostici e/o trattamenti terapeutici da effettuarsi in tempi brevi ed in ospedali idonei;
- la Direzione dell'A.R.E.U.S. ha necessità di disporre della elisuperficie presente presso il Centro addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato (di seguito denominato C.A.I.P.), sito in Abbasanta (OR), per gli interventi di soccorso sanitario, assicurando di provvedere alle relative spese di manutenzione;
- il predetto Centro ha interesse, attesa la finalità pubblica del servizio di Elisoccorso, a rendere disponibile l'utilizzo dell'area in questione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 4;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione definisce la collaborazione che le Parti intendono sviluppare, al fine di offrire supporto all'A.R.E.U.S., per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario, mettendo a disposizione, in orario diurno e notturno, l'elisuperficie situata presso il C.A.I.P..

Art. 2

Obblighi delle Parti e modalità di realizzazione dell'attività

1. L'Ispettorato scuole si impegna a consentire l'atterraggio dei mezzi di soccorso sanitario utilizzando la suddetta elisuperficie in orario diurno e notturno, a supporto del Presidio ospedaliero di Ghilarza.
2. L'A.R.E.U.S. si impegna a rispettare le disposizioni stabilite dal C.A.I.P., con particolare riferimento alle modalità di accesso all'elisuperficie e alle modalità di dettaglio circa l'utilizzazione della suddetta area, come indicato nell'allegato 1, che forma parte integrante al presente atto.
3. L'A.R.E.U.S. si impegna a dare preavviso al C.A.I.P., prendendo contatto con il relativo centralino, dell'atterraggio dei suddetti mezzi di soccorso, nonché delle autoambulanze all'interno del Centro, secondo quanto specificato nel suddetto allegato 1.
4. Qualsiasi tipologia di manutenzione finalizzata a garantire l'uso dell'area alle stesse condizioni presenti all'atto della consegna e quella necessaria a conservare l'idoneità e la sicurezza della stessa all'uso convenuto tra le parti, è a carico dell'A.R.E.U.S..

Art. 3

Durata, rinnovo, modifica e recesso

1. La presente convenzione ha validità biennale ed è prorogabile alla scadenza con atto formale, per pari periodo o superiore.
2. Integrazioni e/o rettifiche delle modalità e dei termini di realizzazione delle attività potranno essere in seguito ulteriormente determinate con atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 4

Esonero di responsabilità.

Copertura assicurativa – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'A.R.E.U.S. esonera l'Ispettorato scuole da ogni responsabilità, anche di natura oggettiva, per le operazioni di atterraggio, trasporto e decollo dei propri mezzi di soccorso, nonché per i danni da essa cagionati a persone o cose, anche se dipendenti dall'inadempimento degli obblighi previsti dall'art 2, comma 4 della presente convenzione. In tal caso provvederà, in via diretta, al pagamento di eventuali risarcimenti o indennità dovute, anche quale obbligato in solido, in presenza di totali o parziali coperture assicurative all'uopo stipulate.
2. A tal fine, l'A.R.E.U.S. potrà prevedere la stipula di apposite coperture assicurative, anche parziali, o procedere direttamente al pagamento di eventuali risarcimenti.
3. Tutti gli obblighi e tutti gli oneri, anche assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti del rispettivo personale impegnato nelle attività sviluppate in attuazione del presente accordo rimangono a carico di ciascuna parte che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere.
4. Le Parti si impegnano a rispettare le leggi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano ad operare in qualità di Titolari autonomi e a trattare i dati personali eventualmente derivanti dalle attività previste dalla presente intesa unicamente per le finalità connesse con la sua esecuzione e, comunque, in ossequio alle rispettive norme di riferimento.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 6

Obblighi di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo. È fatto divieto a chiunque, a qualsiasi titolo, prenda parte alla presente iniziativa, di effettuare, esporre o diffondere, riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso tra le Parti.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente convenzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Aspetti fiscali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, trattandosi di atto rientrante nella previsione indicata al n. 16 della tabella b) allegata al d.P.R. n. 642/1972 e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del d.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 9

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutti i contenziosi che dovessero eventualmente insorgere. In caso contrario, le eventuali controversie tra le Parti derivanti dalla interpretazione, gestione o esecuzione della presente convenzione sono deferite al Foro territorialmente competente.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del codice civile.
2. Quanto stabilito con la presente convenzione viene confermato e sottoscritto dalle parti contraenti mediante firma digitale, ai sensi della legge n. 241/90, come modificata dal decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Per il Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato
Il Direttore del Centro addestramento
e istruzione professionale della Polizia di Stato

Per l'Azienda Regionale
dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna
Il Direttore Generale

Firmato Digitalmente da/Signed by:
NICOLA COLITTI
In Data/On Date:
giovedì 11 gennaio 2024 17:29:49

